



**TRIBUNALE DI MASSA  
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**Massa, 10 marzo 2020**

**Ai Signori Custodi e Professionisti delegati**

**Alle società gestori delle vendite telematiche:  
- EDICOM SRL-**

**Agli ordini professionali:**

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara
- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa-Carrara
- Ordine degli ingegneri di Massa-Carrara
- Ordine degli architetti di Massa-Carrara
- Collegio dei geometri di Massa-Carrara

**Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione della diffusione del COVID – 19 nel settore delle esecuzioni immobiliari**

Il Giudice delle esecuzioni:

letto il D.L. n: 11/2020 (misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria) pubblicato sulla G.U. Serie generale n° 60 del 08.03.2020 ed entrato in vigore in pari data;

- ritenuto che l'indicazione di rinvio delle udienze di cui al richiamato decreto legge debba riguardare anche le gare di vendita e le udienze di approvazione dei piani di riparto demandate al professionista delegato;

- considerato che per assicurare il contenimento del contagio appare necessario limitare anche alcune attività dei custodi e dei professionisti delegati;

-ritenuto che le predette restrizioni alle attività degli ausiliari del giudice comportino il rischio di vendite non proficue, con possibili effetti negativi sull'ordinario andamento del settore delle vendite giudiziarie immobiliari;

- sulla scorta di quanto già disposto, tra gli altri, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano;

### **COSÌ DISPONE**

**A)** sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 10 marzo ed il 3 aprile 2020 (data di cessazione dell'emergenza sanitaria secondo il DPCM 8 marzo 2020 art. 5): i **professionisti delegati e custodi**, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare il presente provvedimento, ai gestori delle vendite, ai fini della pubblicazione sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, e sul PVP, per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE"; (con esclusione dunque delle pubblicità su quotidiani o periodici per ragioni di tempestività); i **professionisti delegati**, il giorno fissato per gli esperimenti di vendita revocati, sono autorizzati a redigere verbale al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti;

**B)** sono rinviate d'ufficio a cura del professionista delegato le udienze di approvazione del riparto fissate fino al 22 marzo 2020;

**C)** sono revocati gli avvisi di vendita non ancora pubblicati. In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione e sospesa sino a nuovo ordine;

**D)** è sospeso il termine concesso nella ordinanza di delega per il deposito degli avvisi di vendita. In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine;

**E) sono sospesi gli accessi degli ausiliari, compresi gli esperti stimatori presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino a nuovo ordine.** La custodia non è sospesa ma sono sospesi gli accessi ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessità di accesso si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE;

**F) sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine.**

**G) è sospesa sino a nuovo ordine l'attuazione degli ordini di liberazione per gli immobili non aggiudicati e per gli immobili aggiudicati sino al 3.04.2020, data prevista di cessazione dell'emergenza sanitari secondo il DPCM 8 marzo 2020 art. 5:**

**Infine il DL n. 11/2020, pubblicato in G.U. l'8 marzo 2020 e vigente da tale data, per quel che qui rileva, sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, ferme le eccezioni espressamente indicate, sino a tutto il 22 marzo 2020, con la conseguenza che, in applicazione della normativa entrata in vigore:**


- **tutti i termini processuali - tra i quali, per interpretazione uniforme dei Tribunali di merito, anche quello del saldo prezzo - devono intendersi sospesi sino alla data supra indicata;**

Le sospensioni disposte con il presente provvedimento sono provvisorie e passibili di variazione al mutare delle condizioni. Il presente provvedimento deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure esecutive immobiliari pendenti avanti al Tribunale di Massa e sarà allegato in copia alla prossima relazione periodica dal custode o dal professionista delegato.

Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incumbenti loro assegnati.

**Il giudice dell'esecuzione**

Alice Serra



**Depositato in Cancelleria il**

10/03/2020